

Geom 6 PZ/10  
Ord 812/10

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BARI**  
**Il Giudice di Pace**

- A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.05.2010, nel procedimento N. [REDACTED]/SP/2010, introdotto dal sig. [REDACTED], nato in Ghana il [REDACTED], depositato in Cancelleria il 09.03.2010, avverso il decreto di espulsione, Cat. A11/2010 n° [REDACTED], emesso dalla Prefettura di Bari in data 10.01.2010 e notificato in pari data nonché avverso tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
- Considerato che, il ricorrente ha impugnato con ricorso l'atto espulsivo, in considerazione di un'articolata serie di motivi, tra i quali la configurabilità in capo allo stesso, dei presupposti e condizioni di cui all'art. 18 del Dlgs.n° 286/98;
- Rilevato che, il predetto motivo riveste, se provatane la fondatezza, carattere assorbente, in grado di definire di per sé l'intero procedimento in esame;
- Opinato che, il ricorrente dopo il diniego dell'istanza di protezione internazionale, si trovava coinvolto, prima di essere colpito dal decreto espulsivo, nelle vicende di Rosarno presso le cui campagne era dedito alla raccolta delle arance, essendo costretto a lavorare e sopravvivere in condizioni disumane, essendo sottopagato e vivendo in una fabbrica, senza acqua ed elettricità, subendo minacce e soprusi di vario genere;
- Considerato che, le vicende notorie di Rosarno vedevano coinvolti cittadini extra-comunitari colpiti da altri soggetti, come risulta dalle cronache di quei giorni riportate sui quotidiani, dalle quali si evince che intervenivano, per sedare i tumulti, le forze dell'ordine;
- Rilevato che, il giorno 15.03.2010, il [REDACTED] sporgeva denuncia-querela per i fatti avvenuti, presso il CIE (Centro di identificazione ed espulsione) presso il quale, nel frattempo era stato portato; collaborando con le forze dell'ordine e fornendo nomi utili all'espletamento delle indagini penali;
- Ritenuto che, la situazione così come rappresentata, abilita il ricorrente a chiedere un permesso di soggiorno per motivi sociali, ex art. 18 Dlgs. N° 286/98 e, in ogni caso, a richiedere l'applicazione, nei suoi confronti, della misura del divieto di espulsione di cui al successivo art. 19 del Testo Unico surrichiamato;
- Rilevato che, dall'istruttoria svolta, emergono una serie di elementi atti a corroborare gli assunti dell'opponente nel senso della loro fondatezza, non essendo in discussione, in questa sede, la possibilità per

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 14 MAG 2010

L'OPERAN MINISTRATIVO